

A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Settore Urbanistica – **Decreto dirigenziale n. 41 del 23 aprile 2010 – D.P.R. 380/2001 - art. 39 - comma 1 - Annullamento della deliberazione consiliare n. 13 del 22.7.2003 del Comune di Cardito (Na), concernente "Ottemperamento alle disposizioni della Amministrazione Provinciale rese in sede di approvazione al P.R.G. (D.P.G.P. n. 82 dell'11.10.1990) previo verifica delle norme di attuazione del P.R.G. e definizione dei vani da allocare in zona B1".**

VISTI:

il comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 380/2001 che prevede: "Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.";

il Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. "Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico Ambientali e Culturali", n. 18 del 30 gennaio 2008, recante la delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori della medesima Area;

PREMESSO:

- a) CHE a seguito dell'interrogazione consiliare del Consigliere Regionale On. Vincenzo Rivellini n. 444/2006, che segnalava l'illegittimità della deliberazione consiliare del Comune di Cardito n. 13 del 22.7.2003 e dei conseguenti atti emessi dall'Amministrazione Comunale in virtù di quanto deliberato, il Settore Urbanistica Regionale ha attivato incontri con i Responsabili del Comune di Cardito per la verifica della legittimità della stessa deliberazione n. 13/2003, ed ha acquisito dai competenti uffici comunali la documentazione necessaria per verificare l'illegittimità segnalata;
- b) CHE, sulla scorta della documentazione acquisita e a seguito di accertamenti compiuti sulla stessa, il Settore Urbanistica ha contestato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale ed al Dirigente dell'UTC di Cardito le violazioni, riportate nell'accertamento di contestazione prot. 43618 del 19.1.2009, in ordine all'approvazione della deliberazione di C.C. n. 13/2003 e degli atti abilitativi rilasciati in esecuzione del medesimo provvedimento consiliare;
- c) CHE il Comune di Cardito è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Napoli n. 82 dell'11 ottobre 1990;
- d) CHE il P.R.G. del Comune di Cardito fu approvato con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del C.T.R. n. 2416 del 29.07.1987, tra cui quella concernente la modifica del dimensionamento del P.R.G. adottato, che qui di seguito si riporta: "(...) occorre apportare alcune modifiche al dimensionamento del P.R.G. (...) si ha un fabbisogno di nuovi vani al '92 pari a 4807, da ripartire n. 400 nella zona B1, 1993 nella zona C1 e 1450 nella zona C2; i rimanenti 964 si ritengono necessari per razionalizzare ed abbassare l'indice di affollamento esistente nella zona A (...)";

- e) CHE l'Ufficio Tecnico Comunale in attuazione del P.R.G. vigente rilasciò in zona B1, a partire dal 1992 fino al 1999, permessi di costruire per una volumetria complessiva di 33.000 mc, pari a 400 vani avendo assunto una volumetria unitaria, a vano, pari a mc. 80;

RILEVATO:

- f) CHE con deliberazione consiliare n. 13 del 22.7.2003 il Comune di Cardito ha stabilito di allocare dei 964 vani – ritenuti necessari dal C.T.R. per razionalizzare ed abbassare l'indice di affollamento esistente nella zona "A" – altri 350 vani nella zona "B1", in aggiunta a quelli già realizzati (pari a 400 vani), assumendo una volumetria a vano pari a 262 mc.;
- g) CHE a seguito della determinazione del nuovo parametro pari a 262 mc. a vano, il Comune ha ritenuto che i 400 vani già realizzati nella zona "B1" pari ad una volumetria di 33.000 mc. corrispondevano a n. 126 vani, che conseguentemente i vani complessivi ancora da realizzare nella zona "B1" risultavano pari a 624;

LETTO:

- h) il comma secondo dell'art.2 – Zone Omogenee – delle Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Cardito, concernente la determinazione degli standard urbanistici, ha stabilito quanto segue: "Ai sensi del punto 1.4 del Tit. II dell'Allegato alla legge regionale n. 14 sono stati determinati i rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e misti e quelli destinati ai servizi sociali e ad attrezzature a livello comunale.";
- i) il punto 1.4 del Titolo II dell'Allegato alla legge regionale 20 marzo 1982 n. 14 "Standard urbanistici servizi sociali ed attrezzature a livello comunale" il quale rinvia all'ultimo comma dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, la determinazione dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive che così recita: "Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).";

PRESO ATTO che la dimostrazione di un parametro diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 (80 mc.) del D.M. non risulta nella Relazione Illustrativa del Piano Regolatore Generale, che costituisce elaborato del P.R.G. ai sensi del punto 1.2 del Titolo II dell'Allegato alla L.R. 14/82;

RITENUTO che volendo oggi avvalersi della possibilità di un parametro volumetrico, (262 mc.), diverso da quello stabilito dal sopra citato articolo 3, costituirebbe variante alle disposizioni del Piano Regolatore Generale, la cui introduzione richiede specifica procedura di variante ordinaria, non attivata dalla stessa Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Cardito con nota prot. GAB ind n. 23 del 16.2.2009, ha prodotto le controdeduzioni all'Accertamento e Contestazione, prot. regionale n. 43618 del 19.1.2009, adducendo le motivazioni per le quali era stata approvata la deliberazione di C.C. n. 13/2003, che confermano le violazioni accertate e contestate dal Settore Urbanistica regionale;

RILEVATO che a seguito del provvedimento consiliare n. 13/2003, non è stata attivata la procedura di variante urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi della citata L.R. 14/82, in vigore alla data dell'adozione della sopra citata deliberazione consiliare n. 13/2003;

RITENUTO di dover annullare la deliberazione consiliare n. 13 del 22.7.2003 del Comune di Cardito (Na) per la violazione riportata nella narrativa del presente provvedimento;

DECRETA

j) Nell'ambito delle competenze assegnate alle Regioni dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 380/2001, e per quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritto:

1. E' ANNULLATA la deliberazione consiliare n. 13 del 22.7.2003 del Comune di CARDITO (NA) in quanto ha introdotto modifiche al vigente P.R.G. che prevedeva 80 mc. (per ogni abitante insediato o da insediare), in luogo dei 262 mc (per ogni abitante insediato o da insediare), stabiliti dalla deliberazione n. 13/2003, senza che allo stesso provvedimento seguisse l'attivazione delle procedure di variante urbanistica ordinaria al vigente P.R.G. ai sensi della L.R. 14/1982, in vigore alla data di adozione della citata deliberazione consiliare n. 13/2003.
 2. Il Comune di Cardito è tenuto all'osservanza di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 39 del D.P.R. n. 380/2001.
- Il presente provvedimento sarà trasmesso:
 - Al Sindaco del Comune di Cardito;
 - Al Presedente del Consiglio Comunale di Cardito;
 - Al Segretario Generale del Comune di Cardito, per quanto di propria competenza, affinché provveda ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 380/2001 alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cardito;
 - Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Cardito.
 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing.Bartolomeo Sciannimanica